

Chiarimenti in una circolare (in dirittura) delle Entrate. Lavoro notturno sempre agevolato

Produttività, detassazione ampia

Ogni elemento di retribuzione gode dell'imposta al 10%

DI ALESSANDRO CORVINO
collaboratore Adapt

Si all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% su ogni tipo di retribuzione premiale, comprese le somme erogate per il lavoro straordinario, notturno e a turni, ma solo se tali modalità di organizzazione del lavoro sono funzionali a incrementi produttivi, di competitività e di redditività. Agevolato inoltre in ogni caso il lavoro notturno, sia nei casi in cui prestato nell'ambito della organizzazione ordinaria dell'orario, sia quando è reso da lavoratori non turnisti. È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con una circolare, in dirittura, in merito alla interpretazione e alla applicazione dell'art. 2 del dl 93/2008.

La norma aveva introdotto in via sperimentale e temporanea, per il secondo semestre del 2008, l'applicazione dell'imposta sostitutiva per le somme erogate a fronte di prestazioni di lavoro straordinario, supplementare ovvero rese in funzione di clausole elastiche, nonché agli importi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

L'agevolazione era stata poi prorogata (dl 185/2009) con esclusivo riferimento alle ipotesi di incrementi di produttività, competitività e redditività, proroga ulteriormente estesa con la finanziaria per il 2010 a tutto l'anno in corso.

Il Welfare e l'Agenzia delle entrate, con la circolare congiunta n. 59/2008 hanno chiarito che la mancata proroga delle disposizioni sullo straordinario, sul supplementare e sulle clausole flessibili del part-time, non precludeva, comunque, l'applicabilità del regime di tassazione laddove le somme, corrisposte anche a tali titoli, fossero riconducibili a incrementi di produttività ovvero agli altri indicatori.

Un passaggio di quella circolare, che, a titolo esemplificativo delle somme assoggettabili faceva riferimento agli straordinari forfettizzati e ai superminimi correlati ad incrementi produttivi, aveva però lasciato aperto il dubbio in merito alla possibilità, negata da alcune letture restrittive, di detassare anche le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario propriamente intese.

La nuova circolare dell'Agenzia, richiamando anche la sua precedente risoluzione 83/E del 17 agosto 2010, ribadisce invece un'interpretazione estensiva affermando che «è agevolabile lo straordinario riconducibile nella previsio-

ne della richiamata lettera c) dell'art. 2 per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività, così come richiesto per le altre retribuzioni premiali previste da tale disposizione. Il vincolo può sussistere sia nell'ipotesi di straordinario cosiddetto forfettizzato, reso dai dipendenti che non sono vincolati dall'orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro». Analogo criterio è richiamato relativamente alle prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.

L'Agenzia risponde anche alle richieste di precisazioni in merito alla prova della correlazione tra straordinario e recuperi di produttività ribadendo, in un'ottica di semplificazione burocratica e di autoreponsabilizzazione delle imprese, che è sufficiente che

le somme siano comunque documentabili dall'impresa: ad esempio ci si può avvalere di una comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta ovvero una dichiarazione dello stesso datore di lavoro che attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività.

L'interpretazione ribadita dal Fisco lascia, dunque, ampio spazio alla possibilità di avvalersi dell'agevolazione ed incentivata ad accordi in ordine all'organizzazione dei tempi di lavoro volti a una maggiore efficienza.

Si pensi, ad esempio, al regime degli straordinari, ove la possibilità accordata dal dlgs n. 66/2003 alla contrattazione collettiva di indicare a fini contrattuali una minor durata dell'orario normale di lavoro,

rispetto alle quaranta ore previste dalla legge, apre all'assoggettabilità all'imposta sostitutiva di un maggior numero di ore lavorate.

O, ancora, all'organizzazione del lavoro a turni, su cui pure ha ampio e decisivo margine di intervento la contrattazione collettiva, che - tanto se adottata per la prima volta dall'impresa quanto nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione o, avendo un'organizzazione necessariamente articolata su turni in funzione delle esigenze del servizio, vari periodicamente la composizione e la collocazione dei turni - è assoggettabile a detassazione laddove dia comunque luogo a incrementi di produttività.

Risulta agevolato fiscalmente, altresì, il lavoro notturno. L'organizzazione di lavoro su turni, anche notturni, infatti, rappresenta una forma di

efficienza organizzativa alla quale l'azienda ricollega il perseguimento di risultati positivi in termini di incremento di produttività: rientrano quindi nell'ambito dell'imposta sostitutiva sia il compenso ordinario, sia la maggiorazione per il lavoro notturno (così come definito dalla contrattazione collettiva) sia nei casi in cui il lavoro notturno è prestato nell'ambito dell'ordinaria organizzazione dell'orario di lavoro su turni, sia quando sia reso da lavoratori non turnisti ovvero sia svolto solo occasionalmente.

Restano infine da definire, anche alla luce di questa interpretazione estensiva, le procedure per consentire ai lavoratori di godere dell'agevolazione con riferimento agli anni progressivi (2008 e 2009) ovvero di richiedere rimborsi, aspetto su cui non è da escludere un nuovo intervento dell'Agenzia.

©Riproduzione riservata

ASSONIME: UNICA CONDIZIONE È L'ASSENZA DI STABILE ORGANIZZAZIONE

Rimborso Iva anche ai non residenti identificati

L'operatore comunitario senza stabile organizzazione nel territorio dello stato può richiedere il rimborso dell'Iva con la procedura dell'art. 38-bis2 del dpr 633/72 anche se è identificato in Italia direttamente oppure mediante rappresentante fiscale. La nuova norma interna, infatti, in conformità alla direttiva 9 del 2008, non considera più ostativa l'identificazione del soggetto estero nel territorio nazionale. Resta fermo il requisito della mancata effettuazione di operazioni attive in Italia, eccettuate quelle espressamente previste. Questo il parere espresso da Assonime nella circolare n. 29 del 24/9/2010, che illustra la nuova disciplina del rimborso dell'Iva in uno stato membro diverso da quello di stabilimento, come innovata dalla citata direttiva, recepita con il dlgs n. 18/2010.

Rimborso a soggetti passivi comunitari. Il nuovo art. 38-bis2, osserva la circolare, prevede che i soggetti passivi stabiliti in altri stati membri possono chiedere il rimborso dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia, purché detraibile ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, salvo che abbiano effettuato, nel periodo di riferimento, operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia (eccettuate le prestazioni non imponibili di trasporto internazionale e relative prestazioni accessorie, nonché le operazioni sottoposte all'inversione contabile). La stessa disposizione prevede che non possono accedere al rimborso i soggetti che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio nazionale; in tal caso, per il recupero dell'imposta occorre esercitare il diritto alla detrazione nella dichiarazione della stabile organizzazione.

Viene dunque evidenziato che il dlgs 18/2010 ha modificato la normativa interna, dettata dall'art. 38-ter nel testo in vigore fino al 2009, laddove impediva l'accesso alla procedura di rimborso non solo quando i soggetti comunitari avessero una stabile organizzazione, ma anche qualora si fossero identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, oppure avessero nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17. Conseguentemente, osserva l'associazione, nella nuova disciplina, la presenza in Italia di un rappresentante fiscale o di una posizione Iva del soggetto estero di per sé non dovrebbe più impedire al soggetto stesso la possibilità di ottenere il rimborso dell'Iva assoluta sugli acquisti nazionali, beninteso alla condizione che egli non abbia effettuato nel territorio nazionale operazioni attive (diverse da quelle consentite dall'art.38-bis2). Su questo importante aspetto innovativo della disciplina, la posizione di Assonime è dunque in linea con quella espressa su queste colonne in sede di commento del diverso orientamento desumibile da una risposta dell'amministrazione finanziaria (si veda *ItaliaOggi* dell'11 settembre).

Tornando alla circolare, viene ribadito che non possono chiedere il rimborso i soggetti non residenti che, tramite il rappresentante fiscale o la propria posizione Iva in Italia, effettuino operazioni attive per le quali siano debitori d'imposta; in tali casi, pertanto, essi potranno detrarre il tributo relativo ai propri acquisti nazionali secondo i criteri ordinari, esercitando cioè la detrazione mediante la posizione accesa direttamente o attraverso il rappresentante fiscale.

Rimborso ad operatori extracomunitari. Il riformato art. 38-ter, osserva la circolare, detta ora soltanto le disposizioni sui rimborsi in favore degli operatori stabiliti fuori dell'Ue che esercitano nel proprio stato un'attività d'impresa, arte o professione, relativamente all'Iva assoluta in Italia sugli acquisti di beni (esclusi gli immobili) e servizi, purché detraibile. Il diritto è subordinato alla condizione di reciprocità, attualmente sussistente solo per Svizzera, Norvegia ed Israele.

Anche in questo caso sono richiesti i requisiti dell'assenza di una stabile organizzazione in Italia e della mancata effettuazione di operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva, eccettuate quelle sopra richiamate. In ordine agli aspetti procedurali, Assonime rileva che, a differenza di quanto previsto per i soggetti comunitari, che devono inoltrare l'istanza di rimborso per via telematica attraverso l'amministrazione finanziaria del proprio paese, gli operatori extracomunitari devono continuare a presentare l'istanza direttamente in forma cartacea, utilizzando l'ultima versione del modello 79, approvata con provvedimento del 20 aprile 2010, al Centro Operativo di Pescara. Assonime mette poi in luce la differenza del trattamento sanzionatorio in caso di rimborso indebito: mentre infatti la sanzione per gli operatori comunitari è dal 100 al 200% dell'imposta indebitamente ottenuta, per quelli extracomunitari dal 200 al 400%.

Franco Ricca

©Riproduzione riservata

Le regole

- Gli operatori comunitari non possono chiedere il rimborso dell'Iva assoluta in Italia se hanno una stabile organizzazione
- Non è invece ostativa la posizione Iva aperta direttamente o mediante il rappresentante fiscale
- In ogni caso, il soggetto estero non deve avere effettuato operazioni attive in Italia (salvo eccezioni)